

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1953

(1^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegno di legge:

« Provvidenze a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (N. 58) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 3, 5
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	5
CADORNA	4
MARTINI	3
MESSE	3, 4
PALERMO	3, 4
PRESTISIMONE	2
TADDEI	3, 4, 5
VACCARO, <i>relatore</i>	2, 3

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Caldera, Cerica, Colombi, Cornaggia Medici, De Giovine, De Luca Angelo, Jannuzzi, Martini Ferdinando, Messe, Morandi, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per la difesa, Bosco.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Provvidenze a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (58).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Informo la Commissione che è pervenuto il seguente parere da parte della 5^a Commissione: « La Commissione finanze e tesoro limita il suo esame alla parte del provvedimento, che ha attinenza con la materia di sua competenza.

« Osserva che le norme del progetto di legge in esame tendenti ad alleggerire l'onere dell'acquisto della divisa agli ufficiali di complemento di prima nomina soddisfano ad una esigenza di giustizia, poichè non si può imporre ai giovani che frequentano i corsi di allievo ufficiale una spesa di prima vestizione certamente sproporzionata rispetto allo stipendio di prima nomina, stipendio che il giovane sottotenente (o l'aspirante della Marina) dovrà percepire per un periodo naturalmente breve, mentre l'allievo delle Accademie, che aspira alla nomina di ufficiale in servizio permanente effettivo, può accumulare l'importo necessario attraverso le trattenute che gli vengono fatte durante gli anni di studio.

« Sono evidenti anche le esigenze di opportunità che consigliano di non frapporre difficoltà finanziarie eccessivamente gravose ai giovani che sentono l'onore ed il dovere di servire la Patria col grado di ufficiale nelle Forze armate repubblicane.

« Il sacrificio da parte del Tesoro perciò si giustifica, e, purchè gli stanziamenti dei capitoli del bilancio della difesa, che è in via di approvazione, presentino la necessaria capienza in relazione al numero degli allievi ufficiali che nell'anno in corso si intendano ammettere ai corsi, la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da rilevare.

« Sulla corrispondenza dei fondi stanziati alla necessità in relazione al numero degli allievi da ammettere richiama, però, l'attenzione della competente Commissione.

« Si fa rilevare, dal punto di vista tecnico, che sembra molto più opportuno che al giovane che viene nominato ufficiale (aspirante nella Marina) sia data una indennità di prima vestizione in denaro, indennità che si propone in lire 100.000.

« Il versamento in denaro renderebbe necessaria una organizzazione amministrativo-burocratica molto più semplice e sollecita, rispetto a quella che conseguirebbe dalla adozione del provvedimento proposto, oltre che permettere una non trascurabile economia.

« D'altra parte il versamento in denaro eviterebbe ogni possibilità di irregolarità e di speculazioni facilmente ipotizzabili nelle forniture di stoffa da parte delle Amministrazioni.

« Basti pensare alle conseguenze dell'appalto della fornitura, del magazzinaggio, della contabilizzazione delle forniture, nonché alla impossibilità pratica che il giovane nominato ufficiale parta col fagottino alla ricerca dell'artigiano che si assuma la confezione della divisa, con il conseguente nascere del monopolizzatore delle confezioni, monopolizzatore che finirebbe con l'essere veramente avvantaggiato dal sistema, che — è pensabile — fiorirebbe, con radici forse non sempre lecite, a fianco del magazzino di stoffe, con la conseguenza di ridurre la stessa utilità del provvedimento proposto ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vaccaro

VACCARO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge ritorna all'esame di questa Commissione perchè decaduto, in quanto la Camera dei deputati non riuscì ad approvarlo prima del suo scioglimento. Esso mira

a favorire i giovani che vogliono frequentare i corsi allievi ufficiali.

Due sono gli scopi fondamentali che si intendono raggiungere attraverso il presente disegno di legge: in primo luogo, quello di attribuire agli ufficiali di complemento un titolo preferenziale nei concorsi per impieghi statali; secondariamente, quello di concedere una indennità, in natura, di vestiario. Infatti l'articolo 2 recita: « Agli ufficiali di complemento dell'Esercito e dell'Aeronautica ed agli aspiranti ufficiali di complemento della Marina, che siano tenuti a prestare servizio di prima nomina, sono forniti gratuitamente, all'atto della nomina stessa, i tessuti e foderami occorrenti per la confezione dei capi di corredo previsti dalla tabella ammessa alla presente legge ».

La Commissione finanze e tesoro, nel dare parere favorevole al disegno di legge, a mio modo di vedere, afferma una cosa saggia, cioè a dire propone che, invece di distribuire ai giovani ufficiali i tessuti ed i foderami — il che arrecherebbe una notevole spesa di casermaggio, di distribuzione, di contabilità, ecc. — venga assegnata a ciascun ufficiale di complemento *una tantum* la somma di lire 100.000 al fine di provvedersi del vestiario occorrente. Ripeto che trovo molto giusta la proposta della 5^a Commissione, perchè in tal modo si verrebbe a semplificare notevolmente il servizio di distribuzione e si adotterebbe una misura più favorevole per gli stessi interessati.

PRESTISIMONE. Sono, invece, del parere che sarebbe preferibile dare agli ufficiali la stoffa, e tutto quanto occorre per il completamento della divisa, perchè, oltre tutto, in tal modo gli ufficiali sarebbero vestiti tutti ugualmente, e non, come avveniva una volta, secondo la moda e il gusto personali.

PRESIDENTE. L'esperienza mi dice che 100.000 lire, date alla mano, non permettono all'ufficiale di provvedersi dell'uniforme completa, in quanto, con i prezzi attuali, occorrono perlomeno a tale scopo 250.000 lire. Sono, quindi, del parere che, se una concessione deve essere fatta, debba essere corrisposta in natura. A mio avviso, sarebbe opportuno che agli ufficiali di complemento per la confezione della propria divisa si aprisse un credito presso l'Unione militare.

4^a COMMISSIONE (Difesa)1^a RIUNIONE (14 ottobre 1953)

MESSE. Naturalmente l'eventuale credito presso l'Unione militare dovrebbe estinguersi nel periodo in cui gli ufficiali prestano servizio.

TADDEI. Ritengo, invece, che si potrebbe dare agli ufficiali la divisa confezionata.

PALERMO. Come molti colleghi ricorderanno, il presente disegno di legge fu già esaminato nella passata legislatura, e vorrei riportarmi appunto a quanto dicemmo in quella occasione. Allora rilevammo che fare un disegno di legge, nel quale si scende fino al dettaglio del foderame e della stoffa, è cosa che veramente non dona prestigio all'ufficiale. Che un ufficiale di complemento per la prima vestizione abbia diritto ad una indennità speciale, siamo tutti d'accordo; ma, anzichè parlare di vestiario in natura, si potrebbe stabilire una indennità *una tantum* oppure aumentare il primo stipendio dell'ufficiale di una determinata cifra occorrente per l'acquisto della uniforme e del corredo completo.

MARTINI. Sono del parere che convenga fornire la stoffa, per modo che tutti gli ufficiali abbiano la stessa uniforme.

MESSE. Si dovrebbe fornire, però, la serie completa.

PALERMO. Lo scopo del legislatore è quello di mettere l'ufficiale di prima nomina in condizione di non doversi sobbarcare a dei debiti per potersi procurare la divisa. Quindi, mi pare che, concedendo una indennità speciale, l'ufficiale possa, anche con lo stipendio, provvedersi del necessario.

VACCARO, *relatore*. In precedenza esisteva l'obbligo di fare l'ufficiale da parte di chi possedesse un determinato titolo di studio; ma oggi che non sussiste più tale obbligo, dobbiamo cercare di invogliare i giovani a frequentare i corsi allievi ufficiali.

PRESIDENTE. Il disegno di legge ha infatti lo scopo di fornire alle Forze armate gli ufficiali di complemento che sono necessari per il completamento dell'inquadramento delle Forze armate stesse. Siccome oggi, per le forti spese cui l'ufficiale di prima nomina va incon-

tro per la prima vestizione, frequentano i corsi allievi ufficiali segnatamente i figli di famiglia, che si trovino in condizioni di poter spendere 250.000 lire occorrenti per la divisa, è nell'interesse delle Forze armate di venire incontro ai giovani, di agevolarli; altrimenti, non avremmo quel gettito di ufficiali di complemento che occorre.

È per questa ragione che, in vista dell'interesse superiore delle Forze armate e non dell'interesse caritativo dell'individuo, ho dubbi circa il punto di vista espresso dalla Commissione finanze e tesoro, perchè, oltretutto, dare 100.000 lire ad un giovanotto appena laureato e che deve andare sotto le armi può essere un incentivo a spendere questi denari anzichè per l'uniforme, in occasioni di divertimento.

TADDEI. Dato che si tratta di mettere in condizione gli ufficiali di acquistarsi una prima uniforme, faccio la seguente considerazione. Le uniformi degli ufficiali sono due, una ordinaria e l'altra di campagna. L'uniforme di campagna dell'ufficiale è esattamente identica a quella della truppa. Mi domando, allora, le ragioni per le quali non si debba dare agli ufficiali di complemento di prima nomina una intera uniforme già confezionata, in modo che tutti i comandanti di Corpo abbiano la sicurezza che i loro ufficiali siano forniti della serie completa di una uniforme. In seguito ogni ufficiale, se avrà delle possibilità, potrà acquistare una seconda divisa a proprie spese.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nell'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, il n. 10 è così modificato:

« 10° coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento dell'Esercito, della

4^a COMMISSIONE (Difesa)1^a RIUNIONE (14 ottobre 1953)

Marina e dell'Aeronautica rispetto alle categorie che non la possiedono, tranne per coloro che non hanno potuto frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, perchè fisicamente non idonei o iscritti a ferme minori o perchè, pur riconosciuti idonei al grado di ufficiale, non abbiano potuto ottenerlo per non essere entrati nel numero degli ufficiali corrispondenti al fabbisogno annuale; nonchè per coloro che, ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento anteriormente all'8 settembre 1943, non abbiano potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento per effetto della sospensione dei corsi stessi ».

PALERMO. L'agevolazione di cui si parla in questo articolo risale ad una legge, che andò in vigore alla vigilia dell'ultima guerra; avvenuta la Liberazione, tale legge fu abolita. A parte questa considerazione di indole politica, poichè la suddetta agevolazione si riferisce alle graduatorie degli esami di pubblici concorsi, è bene, da un punto di vista sostanziale, che siano i più meritevoli ad avere la precedenza. Non voterò, quindi, a favore di questo articolo, dichiarando di astenermi.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 1, di cui si è già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 2:

Art. 2.

Agli ufficiali di complemento dell'Esercito e dell'Aeronautica ed agli aspiranti ufficiali di complemento della Marina, che siano tenuti a prestare servizio di prima nomina, sono forniti gratuitamente, all'atto della nomina stessa, i tessuti e foderami occorrenti per la confezione dei capi di corredo previsti dalla tabella annessa alla presente legge.

Il senatore Taddei ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo: « Agli ufficiali di complemento dell'Esercito e dell'Aeronautica ed agli aspiranti ufficiali di complemento della Marina che siano tenuti a

prestare servizio di prima nomina è fornita a carico dell'Amministrazione una serie completa vestiario (uniforme di campagna) ».

TADDEI. Non posso stabilire in questo momento se l'onere, che comporta il mio emendamento, sia maggiore di quello previsto dall'articolo 3, attraverso il quale è assicurata la copertura finanziaria. Presumo, però, che in ultima analisi, non vi possa essere una grande differenza di spesa. Ma vi è una importantissima considerazione di ordine morale che mi ha indotto a presentare la mia proposta, quella cioè di garantire che gli ufficiali di complemento siano vestiti per lo meno come la truppa; e in secondo luogo che lo siano tutti uniformemente. È un principio, questo, che interessa tutti i comandanti di Corpo.

CADORNA. Credo che l'emendamento del senatore Taddei comporti, come spesso accade, un vantaggio e uno svantaggio. Infatti, se l'ufficiale è abiente, con ogni probabilità sarà un sarto civile a confezionargli la divisa; se invece non è abiente, si rivolgerà al caposarto del reggimento. In ogni caso, però, il corredo sarà tagliato su misura.

TADDEI. Se non erro vi è una disposizione che stabilisce l'onere per i caposarti del reggimento di confezionare gratuitamente le divise ai marescialli. Non è, pertanto, da escludere che un medesimo trattamento possa essere adottato anche per gli ufficiali di complemento.

MESSE. La somma di 100.000 lire, che la Commissione finanze e tesoro propone di dare agli ufficiali di complemento dell'Esercito e dell'Aeronautica e agli aspiranti ufficiali di complemento della Marina tenuti a prestare servizio di prima nomina, non è certamente sufficiente per un corredo completo. Probabilmente, però, si è tenuto conto del fatto che, al momento del richiamo alle armi, essi hanno già ricevuto un corredo di truppa: le 100.000 lire dovrebbero essere sufficienti per un completamento di ciò di cui sono già provvisti.

TADDEI. Terminato il corso allievi ufficiali, è logico che il sottotenente di prima nomina abbia un corredo nuovo, con cui dovrà andare avanti per un altro anno.

Comunque il nocciolo della questione è il seguente: vogliamo che gli ufficiali non abbiano a subire un'ulteriore spesa per la confezione del corredo; non so se quella disposizione, cui mi sono richiamato poc'anzi a favore dei marescialli, possa valere anche per gli ufficiali di complemento, e ignoro, parimenti, se non sia stata del tutto abolita. Diamo agli ufficiali di complemento di prima nomina una uniforme completa, e ogni preoccupazione manifestata al riguardo non avrà più ragione di essere.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Gli onorevoli senatori sanno che la copertura per la maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente provvedimento è stata assicurata mediante storni di fondi già stanziati in capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1953-54. Purtroppo, nelle attuali contingenze, non possiamo fare ulteriori stanziamenti su questi medesimi capitoli. Pregherei, pertanto, gli onorevoli senatori di non aumentare l'onere della spesa, altrimenti il nostro Dicastero si troverebbe in difficoltà. Vorrei pertanto invitare il senatore Taddei a non insistere nel suo emendamento, non già per una ragione di principio o perchè la sua proposta non meriti la massima considerazione, ma per una semplice opportunità di ordine finanziario.

Nè penso che possa essere accolto il suggerimento contenuto nel parere della 5^a Commissione di corrispondere un'indennità fissa di 100.000 lire all'ufficiale di prima nomina per il suo corredo: non è chi non veda l'impossibilità materiale di controllare quale uso gli interessati faranno di tale indennità.

Prego, pertanto, la Commissione di votare l'articolo 2 nel testo proposto dal Governo.

TADDEI. Consentirei volentieri a ritirare il mio emendamento se conoscessi l'onere che ne deriva; se infatti esso superasse notevolmente quello previsto e coperto con l'articolo 3, non avrei difficoltà ad aderire all'invito del Sottosegretario. Ma poichè non è da escludersi che l'importo derivante dal mio emendamento sia presso a poco eguale, se non addirittura inferiore, a quello previsto dal presente disegno di legge, insisto che, quanto meno, l'esame dell'articolo sia rinviato fino a quando non si conosca esattamente l'importo medesimo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo alla proposta di rinvio fatta dal senatore Taddei; in tal modo sarà possibile compiere un più meditato esame sulle conseguenze finanziarie che potranno derivare qualora l'emendamento del senatore Taddei venga accolto.

PRESIDENTE. Faccio osservare che sull'emendamento del senatore Taddei dovremo ascoltare anche il parere della 5^a Commissione.

Se non si fanno altre osservazioni, rimane stabilito, pertanto, che l'ulteriore esame del disegno di legge è rinviato ad una delle prossime riunioni.

(Così resta stabilito).

La riunione termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.